

# **Regolamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate dagli studenti per usufruire dei benefici del diritto allo studio e delle agevolazioni economiche concesse dall'Università degli Studi di Milano**

(emanato con Decreto rettorale 21368/20 del 31 luglio 2020)

## **ART. 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di controllo della veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive uniche sottoscritte ai fini del rilascio delle attestazioni ISEE Università presentate dagli studenti per l'ottenimento dei benefici per il Diritto allo Studio Universitario, borse di studio di Ateneo, esoneri, importo dei contributi universitari, con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali.

## **ART. 2 – Riferimenti normativi**

Le fonti normative per l'attuazione dei controlli sono:

DPCM n. 159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;

DM 07/11/2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 “Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”;

Circolare INPS n. 137 del 25/07/2016 “Modifica del calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità. Articolo 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, con la legge 26 maggio 2016, n. 89;

DPCM 09/04/2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;

D. LGS. N. 68 del 29/03/2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio”;

DPR n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

Delibere Regionali in materia di Diritto allo Studio Universitario emanate annualmente dalla Regione Lombardia.

### **ART. 3 – Tipologia degli accertamenti**

Gli accertamenti hanno per oggetto:

- Dati anagrafici
- Dati e notizie personali (nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e successive modifiche)
- Dati economici, finanziari e patrimoniali

Gli stessi possono essere:

- Preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale di presentazione della domanda di benefici o di acquisizione della dichiarazione sostitutiva unica.
- Successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.
- Diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'amministrazione che custodisce il dato e da questa rese immediatamente disponibili (condivisione di banche dati a mezzo di interconnessione telematica tra P.A.).
- Indiretti, quando si chiede ad un'amministrazione di attivarsi affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi.
- Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

### **ART. 4 – Controlli**

L'attività di accertamento della veridicità delle autocertificazioni presentate sarà effettuata, relativamente agli studenti beneficiari di prestazioni agevolate nell'ambito del diritto allo studio universitario o che hanno ottenuto una riduzione dell'importo del contributo onnicomprensivo in base al valore IEE università, con controlli sia a campione, sia mirati qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni rilasciate. In ogni caso dovranno essere sottoposte a verifica un numero di domande non inferiore al 20% dei beneficiari.

I controlli saranno volti a verificare:

- l'esatta composizione del nucleo familiare così come definito ai fini ISEE università;
- la corrispondenza tra i redditi dichiarati e i redditi risultanti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate;
- la corrispondenza tra il patrimonio immobiliare dichiarato e quanto presente nella banca dati dell'Agenzia del Territorio;
- la corretta dichiarazione del patrimonio mobiliare;
- ogni altro dato ritenuto funzionale per l'accertamento dei dati rilevanti al procedimento di controllo.

I dati acquisiti verranno utilizzati per effettuare un ricalcolo d'ufficio dell'attestazione ISEE Università al fine di determinare un valore ISEE Università finale che verrà confrontato con quanto dichiarato e con i limiti previsti dai Bandi di Concorso e dal Regolamento tasse, esoneri per la determinazione dell'importo del contributo universitario e dell'attribuzione dell'esonero parziale o totale delle tasse.



Nell'ambito della propria attività di verifica e controllo, l'Università può richiedere documentazione integrativa, atta a dimostrare o sostenere gli elementi auto dichiarati, con particolare riferimento ai dati non detenuti presso altre Pubbliche Amministrazioni o non accessibili in base alla Legge, per esempio:

- contratto di locazione;
- estratto conto al 31 dicembre dell'anno di riferimento di depositi e conti correnti bancari e postali;
- estratto conto titoli mobiliari (Titoli di Stato, obbligazioni, partecipazioni azionarie, etc.);
- documenti contabili in caso di lavoratori autonomi o partecipazioni in società;
- dichiarazioni di successione;
- sentenze di omologazione di separazione o divorzio.

## **ART. 5 – Irregolarità e omissioni**

Se nel corso dell'attività di controllo, emergono irregolarità od omissioni che non comportano variazioni di fascia di reddito né decadenza dal beneficio o di variazione dell'importo del contributo universitario, l'Università archivia d'ufficio il procedimento senza alcuna conseguenza nei confronti del beneficiario.

Qualora, invece, l'esito del controllo determini una variazione di fascia di reddito o la decadenza dal Beneficio di borsa di studio o un differente importo del contributo universitario, l'Università provvederà:

- ad inviare all'interessato formale comunicazione di avvio del procedimento di accertamento, segnalando le omissioni o irregolarità riscontrate e dando 30 giorni di tempo per produrre controdeduzioni;
- a valutare le eventuali controdeduzioni di cui sopra e, conseguentemente, ad archiviare il procedimento avviato, ovvero a predisporre un supplemento di istruttoria (con eventuale richiesta di documentazione probatoria ai sensi dell'art. 4), ovvero concluderlo confermando la variazione o decadenza dal beneficio per il diritto allo studio universitario o il nuovo importo del contributo universitario e adottando espresso provvedimento definitivo.

In caso di conferma nel provvedimento definitivo, di quanto emerso in fase di istruttoria e fatte salve le sanzioni di cui all'art. 6, si dispone che:

- la variazione di fascia di reddito in riferimento al beneficio di borsa di studio regionale, comporta l'obbligo di restituzione della differenza tra quanto erogato e quanto effettivamente spettante, con riferimento sia alla parte monetaria sia alla parte dei servizi accessori;
- la decadenza dal beneficio di borsa di studio regionale o di Ateneo comporta l'obbligo di restituzione dell'intera somma erogata con riferimento sia alla parte monetaria sia alla parte dei servizi accessori, e di rimborso tasse e contributi universitari;



- la variazione dell'importo del contributo universitario, comporterà l'obbligo di restituzione dell'importo pari alla differenza tra quanto effettivamente pagato e quanto dovuto in base al nuovo valore ISEE Università.

## **ART. 6 – Sanzioni**

Nei casi previsti dall'art. 5, comma 3 si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 68/2012 che prevede il pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e viene perso il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, nonché delle norme penali per i fatti che costituiscono reato.

In applicazione dell'art. 16 della legge 689/81, le sanzioni amministrative irrogate, possono essere pagate in misura ridotta di un terzo, improrogabilmente entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento definitivo, su richiesta dello studente interessato.

Nel caso di mancato pagamento nei termini stabiliti nel provvedimento definitivo, l'Università procederà al blocco della carriera per tasse o al blocco dell'emissione dei certificati inerenti la carriera dello studente e avvierà le pratiche per un recupero forzoso mediante cartella esattoriale o altro mezzo consentito dalla normativa vigente, i cui eventuali costi cadranno interamente sul debitore.

## **ART. 7 – Rateizzazione**

Salvo nel caso in cui lo studente si avvalga della facoltà di pagare in forma ridotta, è concessa d'ufficio la rateizzazione degli importi dovuti.

Il mancato pagamento anche di un solo rateo, comporterà il blocco della carriera o il blocco del rilascio dei certificati di laurea.

## **ART. 8 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione e si applica agli accertamenti effettuati per l'intera carriera degli studenti anche dopo il conseguimento del titolo accademico.